



Autorità per l'energia elettrica il gas  
e il sistema idrico



# I SEU e gli altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo

Federico Luiso

Bari 10 ottobre 2014

# Indice

- Introduzione e aspetti generali
- I contratti per l'accesso al sistema elettrico
- Caratteristiche e requisiti di ciascuna tipologia
- Il ruolo del produttore e il ruolo del cliente: chi può fare cosa
- Come si applicano i corrispettivi di trasporto, di dispacciamento e degli oneri generali del sistema elettrico – **Le novità introdotte dal DL n. 91/2014**
- Le procedure di qualifica
- Compatibilità con i regimi di incentivazione della produzione, lo scambio sul posto, il ritiro dedicato e la maggior tutela
- La normativa fiscale
- Cosa manca


# Principi generali

I sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) sono sistemi elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all'interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono **non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione**, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico.




I SSPC non sono considerati «reti elettriche» come, ad esempio le Reti Interne di Utente (RIU)

# Quadro complessivo



# I contratti per l'accesso alla rete



## Contratti amministrati


CONTRATTO	CONTROPARTE
Contratto di connessione	Gestore della rete
Contratto di dispacciamento in immissione	Terna
Contratto di dispacciamento in prelievo	Terna
Contratto di trasporto	Gestore della rete
Contratto di misura	Gestore della rete

- Introduzione e aspetti generali
- I contratti per l'accesso al sistema elettrico
- **Caratteristiche e requisiti di ciascuna tipologia**
- Il ruolo del produttore e il ruolo del cliente: chi può fare cosa
- Come si applicano i corrispettivi di trasporto, di dispacciamento e degli oneri generali del sistema elettrico – **Le novità introdotte dal DL n. 91/2014**
- Le procedure di qualifica
- Compatibilità con i regimi di incentivazione della produzione, lo scambio sul posto, il ritiro dedicato e la maggior tutela
- La normativa fiscale
- Cosa manca

# Sistema Efficiente di Utenza

## Delibera n. 578/13, articolo 1, comma 1, lettera ii

*Un sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione.*



# Sistema Equivalente al SEU

## Decreto Legislativo n. 115/08, articolo 10, comma 2

«...l'Autorità prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in particolare estendendo il regime di regolazione dell'accesso al sistema elettrico di cui al precedente periodo almeno ai sistemi il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:

a) sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto regime di regolazione, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

b) hanno una configurazione conforme alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t) o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico.

→ REQUISITI CHE DEVONO AVERE TUTTI I SEESEU

**SEESEU B**

**SEESEU A**

Integrazione del 7 agosto 2014

**SEESEU C**

SSPC già in esercizio il 1° gennaio 2014 “*caratterizzati, alla medesima data, da una o più unità di consumo tutte gestite, in qualità di cliente finale, dal medesimo soggetto giuridico o da soggetti giuridici diversi purché tutti appartenenti al medesimo gruppo societario*”.



# Sistema Equivalente al SEU

## SESEU A

*Realizzazioni per le quali l'iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che le caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008*

*Sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero sono sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente*

*Sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico cliente finale all'interno di tale sistema.*

## SESEU B

*Sistemi che rispettano i requisiti dei SEU*

## SESEU C

*SSPC che 1° gennaio 2014 erano già in esercizio e le cui unità di consumo erano gestite da società appartenenti allo stesso gruppo societario*




Consentiti fino al 31 dicembre 2015

# Altro Sistema di Auto-produzione

## ASAP

**Delibera n. 578/13, articolo 1, comma 1, lettera d**

*Sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante.*



- Nessun vincolo sulla potenza degli impianti.
- Nessun vincolo sulla tipologia degli impianti.
- Nessun vincolo di contiguità territoriale.


- Vincolo societario
- Vincolo sull'auto-consumo

# Altri Sistemi Esistenti

## ASE

### Delibera n. 578/13, articolo 1, comma 1, lettera b

*Sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni definite con il presente provvedimento nell'ambito degli SSPC, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario.*



- Nessun vincolo sulla potenza degli impianti.
- Nessun vincolo sulla tipologia degli impianti.
- Nessun vincolo di contiguità territoriale.
- Nessun vincolo sulla percentuale di auto-consumo.

Vincoli societari

# Altre configurazioni?

## **Delibera n. 578/13, articolo 4, comma 4**

«Nuove configurazioni impiantistiche caratterizzate dalla presenza di una o più unità di consumo e una o più unità di produzione, che non rientrano nella categoria delle reti elettriche, né in alcuno dei sottoinsiemi che compongono l'insieme dei SSPC, sono configurazioni non ammissibili e pertanto non devono essere connesse alla rete elettrica».



## **Delibera n. 578/13, articolo 1, comma 1, lettera ff**


«**Rete elettrica:** sistema elettrico a configurazione complessa che, per effetto dei rapporti intercorrenti fra i diversi utenti del sistema, non può essere ricondotto ad uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale. Tali sistemi sono pertanto riconducibili ad uno schema in cui coesistono una pluralità di clienti finali e/o produttori di energia elettrica».

- Introduzione e aspetti generali
- I contratti per l'accesso al sistema elettrico
- Caratteristiche e requisiti di ciascuna tipologia
- **Il ruolo del produttore e il ruolo del cliente: chi può fare cosa**
- Come si applicano i corrispettivi di trasporto, di dispacciamento e degli oneri generali del sistema elettrico – **Le novità introdotte dal DL n. 91/2014**
- Le procedure di qualifica
- Compatibilità con i regimi di incentivazione della produzione, lo scambio sul posto, il ritiro dedicato e la maggior tutela
- La normativa fiscale
- Cosa manca

# La ripartizione dei ruoli (1)

## CASO 1

Il Produttore fa tutto. Modello *Energy Service*



Il produttore:


- vende l'energia elettrica immessa in rete;
- acquista l'energia elettrica prelevata dalla rete;
- vende al cliente l'energia elettrica da esso consumata

Il cliente finale acquista tutta l'energia elettrica necessaria al suo fabbisogno dal produttore. Parte di questa energia elettrica è prodotta in sito e parte è prelevata dalla rete.

## La ripartizione dei ruoli (2)

### CASO 2

Produttore e Cliente si ripartiscono i ruoli.



**Configurazione  
non  
compatibile  
con lo scambio  
sul posto**

#### Il produttore:

- vende al cliente l'energia elettrica necessaria ai suoi fabbisogni;
- vende l'eccedenza di energia elettrica immesse in rete;


#### Il cliente finale:

- copre i propri fabbisogni acquistando parte dell'energia dal produttore e parte dell'energia come prelievo dalla rete.

## La ripartizione dei ruoli (3)

### CASO 3

Solo il Cliente si interfaccia con il sistema elettrico.



**Configurazione  
non compatibile  
con ritiro  
dedicato e tariffa  
onnicomprensiva**

Il produttore vende al cliente tutta l'energia elettrica prodotta dal proprio impianto.

Il cliente finale:

- acquista tutta la produzione dell'impianto;
- rivende l'eccedenza di energia elettrica immesse in rete (su mandato del Produttore);
- acquista l'integrazione di energia elettrica prelevata dalla rete.



- Introduzione e aspetti generali
- I contratti per l'accesso al sistema elettrico
- Caratteristiche e requisiti di ciascuna tipologia
- Il ruolo del produttore e il ruolo del cliente: chi può fare cosa
- Come si applicano i corrispettivi di trasporto, di dispacciamento e degli oneri generali del sistema elettrico – **Le novità introdotte dal DL n. 91/2014**
- Le procedure di qualifica
- Compatibilità con i regimi di incentivazione della produzione, lo scambio sul posto, il ritiro dedicato e la maggior tutela
- La normativa fiscale
- Cosa manca

# Corrispettivi tariffari per SEU e SEESEU

**FINO AL 31 DICEMBRE 2014**

## Decreto Legislativo n. 115/08, articolo 10, comma 2

«...l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede inoltre affinché la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema [...] siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione»

### TRASPORTO


- Tras
- Dis

### DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO

### DISPACCIAMENTO IN IMMISSIONE

### ONERI GENERALI

- $A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_S$
- $UC_3, UC_4, UC_6, UC_7, MCT$



# Corrispettivi tariffari per SEU e SEESEU

**DAL 1° GENNAIO 2015**

**DL n. 91/14, articolo 24, commi 2 e 3**

per i SEU e SEESEU «...i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema [...], limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete»

**TRASPORTO**

- Tras
- Dis

**DISPACCIAMENTO  
IN PRELIEVO**


**Sono esentati  
gli impianti FER  
fino a 20 kW in  
scambio sul  
posto**

**DISPACCIAMENTO  
IN IMMISSIONE**

**ONERI GENERALI**

- $A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_S$
- $UC_3, UC_4, UC_6, UC_7, MCT$

**Corrispettivo  
pieno**



**5% ONERI GENERALI**

- $A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_S$
- $UC_3, UC_4, UC_6, UC_7, MCT$

# Corrispettivi tariffari per SEU e SEESEU

## AGGIORNAMENTO DELLA QUOTA DEL 5%

**SEU E SEESEU entrati in esercizio entro il: 31 dicembre 2014**



**5% “congelato”**

**SEU che entrano in esercizio dopo il: 31 dicembre 2014**

Il fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri generali, le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate con decreti del Ministro dello sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri:


- a) il primo aggiornamento può essere effettuato entro il 30 settembre 2015 e gli eventuali successivi aggiornamenti possono essere effettuati con cadenza biennale a decorrere dal primo;
- b) le nuove quote si applicano agli impianti che entrano in esercizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del pertinente decreto;
- c) le nuove quote non possono essere incrementate ogni volta di più di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti.

# Corrispettivi tariffari per SEU e SEESEU

■ Utente MT con consumi fino a 8 GWh/mese


■ Utente BT con potenza impegnata > 1,5 kW

Quota di OG sul consumo  
% - €/MWh



*Simulazione con le aliquote degli oneri generali in vigore nel 3° trimestre 2014*

# Corrispettivi tariffari per ASAP e ASE



Operativamente:

1. in esecuzione del contratto di trasporto, l'impresa distributrice fattura gli oneri generali (insieme agli altri oneri di trasporto) sull'energia elettrica prelevata (e);
2. il "produttore" fattura al cliente gli oneri generali su (c-e) e li versa alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE).

N.B. Potrebbe essercene più di uno, anche se appartenenti allo stesso gruppo societario

- Introduzione e aspetti generali
- I contratti per l'accesso al sistema elettrico
- Caratteristiche e requisiti di ciascuna tipologia
- Il ruolo del produttore e il ruolo del cliente: chi può fare cosa
- Come si applicano i corrispettivi di trasporto, di dispacciamento e degli oneri generali del sistema elettrico – **Le novità introdotte dal DL n. 91/2014**
- **Le procedure di qualifica**
- Compatibilità con i regimi di incentivazione della produzione, lo scambio sul posto, il ritiro dedicato e la maggior tutela
- La normativa fiscale
- Cosa manca

# La qualifica per i sistemi esistenti

Il GSE è il soggetto preposto al rilascio della qualifica dei SEU e dei SEESEU.

Se il SSPC usufruisce del servizio di **scambio sul posto**



il GSE procede in modo autonomo ed automatico, senza alcun intervento da parte del produttore o del cliente finale, a qualificare tale configurazione come **SEESEU-B**.

Se il SSPC **non** usufruisce del servizio di **scambio sul posto**



Il produttore e il cliente finale presentano al GSE, indicando un **unico referente**, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio **congiunta** in cui comunicano la tipologia di ASSPC, i codici identificativi (POD, CENSIMP), lo schema unifilare dell'ASSPC comprensivo dell'indicazione delle diverse unità di produzione e di consumo, dei punti di misura e dei punti di connessione alla rete pubblica, ecc.

**Le modalità di presentazione della richiesta saranno definite dal GSE**



# La qualifica per i sistemi non ancora in esercizio

Per i sistemi non ancora in esercizio il 1° gennaio 2014:

- Entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'ASSPC nella sua ultima configurazione, al termine dell'iter di connessione, il produttore e il cliente finale inoltrano una **richiesta congiunta** di qualifica al GSE, **secondo modalità da quest'ultimo definite**, indicando un **referente unico**.
- Nel caso in cui la richiesta sia inviata al GSE oltre i sessanta giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'ASSPC, i benefici previsti per i SEESEU-A, i SEESEU-B e i SEU, ove spettanti, si applicano a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di invio della richiesta al GSE.
- Non è prevista alcuna procedura di qualifica per gli ASAP e gli ASE.
- Ulteriori precisazioni sono disponibili in:  
[http://www.autorita.energia.it/it/schede/O/faq-tisspc\\_faq.htm](http://www.autorita.energia.it/it/schede/O/faq-tisspc_faq.htm)  
all'ultimo quesito "Quali attività sono propedeutiche alla presentazione della richiesta di qualifica al GSE?"

# Le disposizioni sui SEESEU C

I SEESEU C sono sistemi ammessi transitoriamente fino al 31 dicembre 2015.

Dopo tale data:

Si verifica se, entro il **31 luglio 2015**, sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) tutte le unità di produzione presenti sono gestite da un unico produttore;
- b) tutte le unità di consumo presenti sono gestite da un unico cliente finale;
- c) gli impianti di produzione sono alimentati da fonti rinnovabili o sono cogenerativi ad alto rendimento.

**In caso positivo**



**SEESEU B**

**In caso negativo**



**ASAP** o **ASE**

***Ulteriori precisazioni sono disponibili in:***

***[http://www.autorita.energia.it/it/schede/O/faq-tisspc\\_faq.htm](http://www.autorita.energia.it/it/schede/O/faq-tisspc_faq.htm)***

# I vincoli alle modifiche dei SEESEU

## Ai fini del mantenimento della qualifica di SEESEU:

### **SEESEU A e SEESEU B**

La potenza complessiva degli impianti di produzione non può superare il massimo fra 20 MW e il valore della potenza complessiva degli impianti di produzione:

- già in esercizio al 1° gennaio 2014;
- o per i quali l'iter autorizzativo sia stato avviato prima del 4 luglio 2008 e tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente siano state ottenute entro il 1° gennaio 2014.

### **SEESEU-C**

La potenza complessiva degli impianti di produzione non può superare il massimo fra 20 MW e il valore della potenza complessiva degli impianti di produzione presenti nel SEESEU-C alla data del 1° gennaio 2014.

### **Potenziamenti o rifacimenti degli impianti di produzione**

Gli interventi devono prevedere, per la parte di nuova realizzazione, rifacimento o potenziamento, l'utilizzo di fonti rinnovabili o un assetto in cogenerazione ad alto rendimento.


- Introduzione e aspetti generali
- I contratti per l'accesso al sistema elettrico
- Caratteristiche e requisiti di ciascuna tipologia
- Il ruolo del produttore e il ruolo del cliente: chi può fare cosa
- Come si applicano i corrispettivi di trasporto, di dispacciamento e degli oneri generali del sistema elettrico – **Le novità introdotte dal DL n. 91/2014**
- Le procedure di qualifica
- **Compatibilità con i regimi di incentivazione della produzione, lo scambio sul posto, il ritiro dedicato e la maggior tutela**
- La normativa fiscale
- Cosa manca

# Diritto allo scambio sul posto

La delibera n. 578/13 ha modificato il Testo Integrato dello Scambio sul Posto (TISP), prevedendo che l'unica configurazione ammessa (oltre al caso in cui cliente e produttore siano lo stesso soggetto) sia quella in cui il cliente finale è l'unico soggetto che si interfaccia con il sistema elettrico.



## Configurazione ammessa




## Motivazione

Il produttore non può accedere allo scambio sul posto perché, “nel momento in cui si approvvigiona dell'energia elettrica integrativa necessaria per il consumo del cliente finale diventa un venditore operante sul libero mercato”.

Nelle altre situazioni non è possibile accedere/mantenere lo scambio sul posto

## Configurazioni non ammesse




## Diritto al ritiro dedicato o alla tariffa onnicomprensiva

Viceversa, nell'assetto in cui fa tutto il cliente, l'Autorità ritiene che non sia possibile cedere l'energia elettrica al GSE nell'ambito del ritiro dedicato e delle tariffe fisse onnicomprensive (motivazione: perché questi regimi spettano al "produttore")





### Configurazione non ammessa



Nelle altre situazioni è possibile accedere/mantenere il ritiro dedicato e le tariffe fisse onnicomprensive




### Configurazioni ammesse



# Diritto alla maggior tutela

La delibera n. 578/13 prevede che il cliente finale mantenga il diritto alla fornitura di energia elettrica in maggior tutela, ed eccezione della situazione in cui il cliente finale decida di avvalersi di un soggetto terzo, ivi incluso il produttore ricompreso nell'ASSPC, per la sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in prelievo.



In queste altre due situazioni, il cliente può mantenere i prezzi della maggior tutela sull'energia elettrica prelevata dalla rete



- Introduzione e aspetti generali
- I contratti per l'accesso al sistema elettrico
- Caratteristiche e requisiti di ciascuna tipologia
- Il ruolo del produttore e il ruolo del cliente: chi può fare cosa
- Come si applicano i corrispettivi di trasporto, di dispacciamento e degli oneri generali del sistema elettrico – **Le novità introdotte dal DL n. 91/2014**
- Le procedure di qualifica
- Compatibilità con i regimi di incentivazione della produzione, lo scambio sul posto, il ritiro dedicato e la maggior tutela
- **La normativa fiscale**
- Cosa manca



# La normativa fiscale

		<b>AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI</b>	<b><u>CIRCOLARE 12/D</u></b>
Protocollo:	78308 RU		Roma, 25 luglio 2014
Rif:			<i>Alle Direzioni interregionali e regionali</i>
Allegati:			<i>Alla Direzione interprovinciale di Bolzano e Trento</i>
			<b><u>LORO SEDI</u></b>
			<b><u>e, per conoscenza:</u></b>
			<i>All'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico</i>
			<b><u>MILANO</u></b>
			<i>Al Dipartimento delle finanze</i>
			<b><u>ROMA</u></b>
			<i>Alla Direzione centrale antifrode e controlli</i>
			<b><u>SEDE</u></b>
<b>OGGETTO:</b>	Energia elettrica - Sistemi efficienti di utenza (SEU) - Modalità di applicazione della disciplina delle accise.		

Nella **Circolare 12/D dell'Agencia delle Dogane del 25 luglio 2014**, elaborata nell'ambito del Protocollo d'intesa con l'Autorità, si trovano tutte le indicazioni per l'applicazione delle norme del Testo Unico delle Accise ai SEU e, in generale, a tutte le configurazioni impiantistiche 1:1 (produttore-cliente)

- Introduzione e aspetti generali
- I contratti per l'accesso al sistema elettrico
- Caratteristiche e requisiti di ciascuna tipologia
- Il ruolo del produttore e il ruolo del cliente: chi può fare cosa
- Come si applicano i corrispettivi di trasporto, di dispacciamento e degli oneri generali del sistema elettrico – **Le novità introdotte dal DL n. 91/2014**
- Le procedure di qualifica
- Compatibilità con i regimi di incentivazione della produzione, lo scambio sul posto, il ritiro dedicato e la maggior tutela
- La normativa fiscale
- Cosa manca

## Elementi mancanti

- Il portale informatico, a cura del GSE
- Le regole attuative per la qualifica, a cura del GSE
- Aggiornamento dei flussi GAUDÌ, a cura di Terna
- Modalità di esazione degli oneri generali, a cura della Cassa Conguaglio Settore Elettrico

*Grazie per l'attenzione*

**FEDERICO LUISO**

**Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico  
Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controllo**

Piazza Cavour, 5  
20121 Milano